



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Procedura per l'affidamento, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), punti 2 e 3) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, del servizio triennale di manutenzione ordinaria e straordinaria con efficienza garantita e riparazioni incluse, ed aggiornamento per i sistemi di monitoraggio della risposta sismica di strutture civili di proprietà pubblica rientranti nella sub-rete con strumentazione della GeoSIG (Confederazione Elvetica) rientranti nell'Osservatorio Sismico delle Strutture del DPC (OSS) del Dipartimento della Protezione Civile (DPC), e relativo supporto professionale in sede, e nomina del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Contratto triennale (2020-2023) – Cap. 747.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- VISTA la legge del 23 agosto 1988, n. 400 recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
- VISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303 recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;
- VISTO il decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della Protezione Civile” e s.m.i.;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010 recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2016 concernente “Riconduzione dell’Organizzazione del Dipartimento della protezione civile all’art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303” registrato alla Corte dei Conti il 6 settembre 2016 al n. 2512;
- VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 2016, con il quale sono state individuate le attribuzioni delle strutture organizzative in cui si articola il Dipartimento della protezione civile, registrato alla Corte dei Conti il 6 settembre 2016, al n. 2511;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 11 ottobre 2019, Fog. 1971, con il quale al dott. Angelo BORRELLI è



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, fino al verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

RILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 2 ottobre 2019 al dott. Angelo BORRELLI, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 "Protezione Civile" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo dell'8 aprile 2013 n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190";

VISTO il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 recante "Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";

VISTO il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";

VISTA la legge del 3 aprile 1997, n. 94 recante "Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio";

VISTA la legge del 31 dicembre 2009, n.196 di contabilità e finanza pubblica;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive integrazioni e modifiche;

CONSIDERATO che il Dipartimento ha stipulato una serie di atti negoziali con il fine di realizzare una rete nazionale di monitoraggio sismico permanente su edifici pubblici e privati come scuole, ospedali, municipi, ponti e dighe denominata Osservatorio Sismico delle Strutture (OSS) composta da quattro differenti sub-reti realizzate da diversi produttori/fornitori;

VISTO il parere del 21 marzo 2011 prot. n. 31102 con il quale l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora Autorità Nazionale Anticorruzione), in relazione ad altra analoga fattispecie, ha ritenuto ammissibile l'avvio della procedura negoziata senza previa pubblicazione di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

bando di gara, qualora *“si versi in situazione obiettivamente identificabile e riconducibile ad esigenze tecniche, in relazione alle quali sussiste l'assoluta esigenza di rivolgersi ad un esecutore determinato, sia per gli strumenti tecnologici di cui dispone, sia per il prodotto o il servizio offerto, sia per le maestranze impiegate”*;

VISTO il parere del 15 luglio 2011 n. 0075189, con il quale l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora Autorità Nazionale Anticorruzione) ha ribadito l'ammissibilità dell'avvio della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara in relazione a precedente contratto di manutenzione stipulato con la Società Kinematics Inc;

CONSIDERATO che il servizio in parola si caratterizza per sua natura come servizio infungibile dal momento che un'estensione o riattivazione della garanzia sulla strumentazione scientifica fornita a seguito di regolare gara va richiesta inevitabilmente al produttore/fornitore della strumentazione stessa;

ATTESO che tale approccio è stato confermato dall'allora l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora Autorità Nazionale Anticorruzione) con il sopracitato parere del 21 marzo 2011 prot. n. 31102;

VISTE le linee guida del 31 agosto 2016, emesse dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in tema di *“ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”* che evidenziano l'eccezionalità del ricorso di tale procedura limitandone l'utilizzo a casi di estrema urgenza per eventi imprevedibili o quando sia chiaro che *“la pubblicazione non genererebbe maggior competitività ovvero migliori risultati dell'appalto, non da ultimo perché un solo operatore economico è oggettivamente in grado di seguire l'appalto... se la situazione di esclusività è dovuta a ragioni tecniche queste dovrebbero essere rigorosamente definite e giustificate caso per caso...”*;

CONSIDERATO dunque che a seguito dell'eccezionalità della predetta procedura *“spetta alla stazione appaltante verificare rigorosamente l'esistenza dei presupposti che giustificano l'infungibilità del prodotto o servizio che si intende appaltare dandone motivata e idonea motivazione nella determina a contrarre e che la stazione appaltante deve valutare se ricorrono i presupposti per l'utilizzo della procedura di cui all'art. 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 nel caso in cui la stessa abbia già acquistato un'apparecchiatura per la quale il produttore dichiara formalmente di essere l'unico ad effettuare l'assistenza tecnica”*;

VISTA la nota Prot n. DPC/SIV/8625 del 3 febbraio 2017, con la quale l'Ufficio Rischio Sismico e Vulcanico ora Ufficio attività tecnico scientifiche per la prevenzione e previsione dei rischi, ha chiesto, alla luce delle sopra citate linee guida, un parere all'ANAC circa le modalità da utilizzare per l'affidamento di un servizio infungibile;

VISTA la nota del 31 marzo 2017, assunta in pari data al Prot DPC/23574, con la quale l'ANAC



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ha trasmesso la delibera n. 294/17 nella quale si legge che *“spetta alla stazione appaltante verificare rigorosamente, da un punto di vista tecnico ed economico, la mancanza di soluzioni alternative ragionevoli che possa giustificare l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando e di darne conto nella determina a contrarre”*;

- VISTO** il decreto di approvazione e di impegno n. 2952 di rep. del 3 agosto 2017, registrato dall'Ufficio di Bilancio e Ragioneria per il Riscontro Amministrativo Contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al conto impegni n. 9011 in data 2 ottobre 2017 e alla Corte dei Conti Reg. - Prev. n. 2125 in data 6 novembre 2017 -, con il quale è stato approvato il contratto del 28 luglio 2017, stipulato con la Società GeoSig Ltd per il servizio triennale di supporto alla gestione ordinaria e straordinaria, compresa l'eventuale rimessa in efficienza in caso di accertati malfunzionamenti dell'OSS, per un importo complessivo di € 1.462.655,02 comprensivo di Iva in ragione del 22% in forma pluriennale 2017-2018-2019;
- VISTO** il decreto di approvazione e di impegno n. 8 di rep. del 9 gennaio 2020, registrato dall'Ufficio di Bilancio e Ragioneria per il Riscontro Amministrativo Contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al conto impegni n. 18 del 27 gennaio 2020 con il quale è stato impegnato l'importo, previsto nel contratto, relativo all'anno 2020 pari ad € 345.331,26 comprensivo di Iva in ragione del 22%;
- VISTA** la nota del 27 aprile 2020 prot. DPC/PRE/24493 con la quale, l'Ufficio Attività Tecnico Scientifiche per la Previsione e Prevenzione – Servizio Rischio sismico, in virtù dell'approssimarsi della scadenza del contratto in essere fissata per il 28 agosto 2020, ha richiesto, nelle more dell'espletamento della relativa consultazione preliminare di mercato ex art. 66 del vigente codice dei contratti pubblici, la proroga del contratto del 28 luglio 2017, al fine di assicurare la continuità del servizio di monitoraggio;
- CONSIDERATO** che non si è ritenuto di dover procedere ad una proroga contrattuale ma alla stipula di un nuovo contratto alla sua scadenza naturale avvenuta il 28 agosto 2020 ma solo dopo aver espletato tutte le procedure previste dal codice degli appalti;
- CONSIDERATO** che, al fine di verificare *la mancanza di soluzioni alternative ragionevoli* come indicato nel parere sopracitato, dal giorno 24 giugno 2020 fino al 31 luglio 2020 e per 15 giorni è stato pubblicato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché sulla Piattaforma telematica *e-procurement* il documento di consultazione di mercato ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 relativo al servizio triennale di manutenzione ordinaria e straordinaria con efficienza garantita e riparazioni incluse, ed aggiornamento per i sistemi di monitoraggio della risposta sismica di strutture civili di proprietà pubblica rientranti nella sub-rete con strumentazione della GeoSIG (Confederazione Elvetica) rientranti nell'Osservatorio Sismico delle Strutture del DPC (OSS) del Dipartimento della



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Protezione Civile (DPC), e relativo supporto professionale in sede;

CONSIDERATO che successivamente si è ritenuto di dover pubblicare il documento di consultazione di mercato ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 relativo al servizio in parola anche sulla GUUE con conseguente riapertura dei termini per la manifestazione di interesse fissati all'11 ottobre 2020;

VISTA la nota Prot. n. PRE/53412 del 12 ottobre 2020 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento delle consultazioni di mercato ha rappresentato che anche al termine della II fase delle consultazioni non sono pervenute ulteriori manifestazioni di interesse oltre a quella pervenuta nei termini della I fase inviata dalla società GeoSIG Ltd produttrice e fornitrice della strumentazione, confermando l'infungibilità del servizio richiesto;

RITENUTO che sussistono le condizioni di cui all'art. 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in particolare, al comma 2, lettera b) punti 2 e 3), per dar corso ad apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, per l'affidamento alla GeoSIG Ltd del servizio di supporto triennale (2020-2023) alla gestione dell'Osservatorio Sismico delle Strutture, e di dover incaricare la Dott.ssa Maria Siclari, Vice Capo Dipartimento della Protezione Civile, di cui al decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 12 maggio 2020, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2020 al n. 1235, all'espletamento della stessa;

VISTA la nota n. DPC/ABI/44602 del 12 agosto 2020 con la quale è stato chiesto al Segretario Generale - Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile l'autorizzazione all'impegno di spesa pluriennale per un importo complessivo pari ad € 1.791.216,76 comprensivo di Iva come di seguito indicato:

- esigibilità 2021 - € 597.072,25;
- esigibilità 2022 - € 597.072,25;
- esigibilità 2023 - € 597.072,26

VISTA la nota UBRAC del 21 agosto 2020, assunta in pari data al Prot. n. ABI/45730, con la quale il Segretariato Generale ha rilasciato l'assenso all'assunzione dell'impegno pluriennale per € 597.072,26 sull'esercizio finanziario 2023, successivo al triennio del bilancio di previsione 2020/2022;

VISTA la nota Prot. n. DPC/PRE/54028 del 15 ottobre 2020 del con la quale l'Ufficio Attività Tecniche Scientifiche per la Previsione e Prevenzione - Servizio Rischio sismico ha trasmesso il capitolato tecnico aggiornato comprendente la lista dettagliata delle attrezzature, e l'offerta n. Q32373 del 16 settembre 2020 presentato dalla GeoSIG Ltd, a seguito di negoziazione, per il servizio di supporto triennale alla gestione dell'OSS per un importo, relativo alle attività analoghe al contratto scaduto il 28 agosto 2020, per un importo ad € 1.468.269,50 oltre Iva pari ad € 323.019,29 per un totale stimato di €



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

1.791.288,79 nel triennio;

VISTA la nota Prot. DPC/PRE/54806 del 20 ottobre 2020 con la quale l'Ufficio III - Rischio Sismico e Vulcanico ora Ufficio attività tecnico scientifiche per la prevenzione e previsione dei rischi, ha trasmesso il nuovo e corretto capitolato tecnico in quanto nella versione precedentemente trasmessa, con nota Prot. n. DPC/PRE/54028 del 15 ottobre 2020, è stato indicato per mero errore materiale un importo complessivo superiore di € 72,03 rispetto a quello concordato nella negoziazione e per il quale, oltretutto, era stata ottenuta dal Segretario Generale l'autorizzazione all'impegno pluriennale con nota UBRAC del 21 agosto 2020, assunta in pari data al Prot. n. ABI/45730, confermando dunque l'importo complessivo del contratto in € 1.791.216,76 comprensivo di Iva;

TENUTO CONTO che per ottimizzare la pianificazione delle attività che saranno oggetto del contratto l'Ufficio III - Rischio Sismico e Vulcanico ora Ufficio attività tecnico scientifiche per la prevenzione e previsione dei rischi, ha sottolineato la necessità di distribuire l'importo complessivo contrattuale anziché in parti uguali da € 597.072,25 nelle tre seguenti quote:

- anno 2021: € 628.129,17;
- anno 2022: € 576.781,35;
- anno 2023: € 586.306,24;

CONSIDERATO che il valore complessivo del servizio, al netto degli oneri per l'importazione e per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, nel corso dell'intero periodo di durata contrattuale (anno 2021: € 572.425,17 – anno 2022: € 528.535,35 – anno 2023: € 538.060,24), risulta essere pari a € 1.639.020,76;

CONSIDERATO che la quota per gli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del Codice, è quantificata nella misura del 2% del predetto valore complessivo stimato del servizio, per un ammontare annuo lordo pari ad € 32.780,42, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, da accantonare nelle more dell'emanazione del relativo regolamento che disciplinerà la relativa graduazione delle quote e i criteri per la loro ripartizione, fatti salvi successivi adeguamenti in funzione delle aliquote che saranno previste nell'emanando regolamento;

CONSIDERATA l'accertata disponibilità dei fondi necessari per il soddisfacimento dell'esigenza appositamente stanziati sul Cap. 747 del Bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il corrente esercizio finanziario e previste tra gli oneri dell'Ufficio III – per l'anno 2020;

RAVVISATA la necessità di individuare nell'ambito dell'Ufficio Rischio Sismico e Vulcanico ora Ufficio attività tecnico scientifiche per la prevenzione e previsione dei rischi, il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dell'esecuzione contrattuale del contratto *de quo*, in possesso di adeguate competenze tecniche;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

TENUTO CONTO che, con nota prot. DPC/PRE/46279 del 28 agosto 2020 l'Ufficio Rischio Sismico e Vulcanico ora Ufficio attività tecnico scientifiche per la prevenzione e previsione dei rischi ha designato, ha individuato ai fini della nomina di Responsabile Unico del Procedimento, l'Ing. Daniele Spina, ai fini della nomina di Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Geom. Giuseppe Falzone, nonché il Geom. Marco Marchini quale assistente al Direttore dell'esecuzione del contratto, tutti funzionari presso il suddetto Ufficio ed in possesso di adeguate competenze tecniche;

RITENUTO di dover, altresì, definire gli elementi essenziali del contratto che sarà stipulato;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa:

Art. 1

1. E' affidato, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), punti 2 e 3) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, alla società GeoSIG Lts il servizio triennale di manutenzione ordinaria e straordinaria per i sistemi di monitoraggio afferenti all'Osservatorio Sismico delle Strutture, per un importo complessivo pari € 1.791.216,76, IVA inclusa come di seguito suddiviso:
 - anno 2021: € 628.129,17;
 - anno 2022: € 576.781,35;
 - anno 2023: € 586.306,24.
2. L'oggetto del contratto è servizio triennale di manutenzione ordinaria e straordinaria con efficienza garantita e riparazioni incluse, ed aggiornamento per i sistemi di monitoraggio della risposta sismica di strutture civili di proprietà pubblica rientranti nella sub-rete con strumentazione della GeoSIG (Confederazione Elvetica) rientranti nell'Osservatorio Sismico delle Strutture del DPC (OSS) del Dipartimento della Protezione Civile (DPC), e relativo supporto professionale in sede.

Art. 2

L'Ing. Daniele Spina, e il Geom. Giuseppe Falzone sono nominati rispettivamente Responsabile Unico del Procedimento Direttore dell'Esecuzione contrattuale del servizio in parola ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2006 n. 50.

Il Geom. Marco Marchioni è designato assistente al Direttore dell'esecuzione del contratto.

La dott.ssa Maria Cristina Ferroni, in servizio presso l'Ufficio VI - Amministrazione e Bilancio - Servizio Politiche Contrattuali e Convenzioni, svolgerà le funzioni di supporto amministrativo al Responsabile Unico del Procedimento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art. 3

La Dott.ssa Maria Siclari, Vice Capo Dipartimento della Protezione Civile, di cui al decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 12 maggio 2020, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2020 al n. 1235, è incaricata all'espletamento della procedura di cui all'art. 1 nonché alla firma dei conseguenti atti.

Art. 4

Agli oneri relativi all'attuazione di quanto disciplinato dall'articolo 1 si provvede a valere sulle risorse finanziarie stanziare sul Cap. 747 del centro di responsabilità amministrativa n. 13 - Protezione Civile - del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra gli oneri previsti per l'Ufficio III delle attività relative alla Programmazione annuale dell'esercizio finanziario 2020.

Per quanto non previsto e disciplinato dagli atti di gara si rinvia alla legislazione applicabile in materia.

Roma,

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Angelo Borrelli

AA
MCE MI